

*Università per Stranieri “Dante Alighieri”
Reggio Calabria*

*Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007, n. 504
Sede Legale - via del Torrione, 95 - 89125 Reggio di Calabria
C.f. /P. Iva: 01409470802*

A circular mosaic portrait of Dante Alighieri, wearing a laurel wreath and a red garment with a blue collar. The mosaic is composed of small, colorful tiles. The text "Regolamento Generale" is overlaid on the portrait in a black serif font.

*Regolamento
Generale*

REGOLAMENTO GENERALE

INDICE

TITOLO I : PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Finalità del Regolamento Generale di Ateneo
- Art. 2 Attuazione dell'autonomia e delle finalità dell'Università
- Art. 3 Attività di programmazione
- Art. 4 Inizio Anno accademico e attività didattica
- Art. 5 Manifesto degli Studi e Annuario

TITOLO II: GLI ORGANI DELL'ATENEO

- Art. 6 Gli Organi
- Art. 7 Il Rettore
- Art. 8 Elezione del Rettore
- Art. 9 Il Consiglio d'Amministrazione. Competenze
- Art. 10 Composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione
- Art. 11 Comitato Esecutivo
- Art. 12 La Facoltà
- Art. 13 Il Consiglio di Facoltà
- Art. 14 Competenze del Consiglio di Facoltà
- Art. 15 Il Preside
- Art. 16 Collegio dei docenti
- Art. 17 Senato degli Studenti
- Art. 18 Organi di controllo e valutazione
- Art. 19 Collegio dei Revisori dei conti
- Art. 20 Nucleo di valutazione
- Art. 21 Il Comitato Unico dei Garanti

TITOLO III: GLI ALTRI ORGANISMI DI TUTELA E GARANZIA

- Art. 22 Collegio di disciplina
- Art. 23 Comitato Etico

TITOLO IV: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

- Art. 24 Norme comuni di funzionamento degli Organi collegiali.
- Art. 25 Rinvio ai regolamenti interni

TITOLO V: I SOGGETTI

- Art. 26 Professori di ruolo
- Art. 27 Ricercatori a tempo determinato
- Art. 28 Professori supplenti
- Art. 29 Professori a contratto
- Art. 30 Cultori della materia
- Art. 31 Collaboratori didattici ed esperti linguistici
- Art. 32 Visitatori
- Art. 33 Assegnisti
- Art. 34 Iscritti ai Master di 1° o di 2° livello
- Art. 35 Dottorandi di ricerca
- Art. 36 Borsisti
- Art. 37 Frequentatori
- Art. 38 Studenti
- Art. 39 Associazioni universitarie
- Art. 40 Forma di collaborazione degli studenti

TITOLO VI: CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E DIRITTO ALLO STUDIO

- Art. 41 Tasse e contributi degli studenti
- Art. 42 Attuazione del diritto allo studio e promozione delle attività formative

TITOLO VII: LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 43 Principi generali di organizzazione della Istituzione universitaria
- Art. 44 Procedimento amministrativo e diritto accesso agli atti
- Art. 45 Reclutamento e mobilità del personale tecnico-amministrativo
- Art. 46 Formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo
- Art. 47 Regolamento di Ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili
- Art. 48 Bilanci

- Art. 49 Strutture con autonomia gestionale
- Art. 50 Criteri per la ripartizione della risorse

TITOLO VIII: NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 51 Indirizzi generali e comuni per i regolamenti elettorali
- Art. 52 Elezioni rappresentanze degli studenti
- Art. 53 Incompatibilità varie
- Art. 54 Norma transitoria

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità del Regolamento Generale di Ateneo.

1. Il presente Regolamento Generale d'Ateneo, di seguito denominato "Regolamento", previsto dall'articolo 20, 1° comma, dello Statuto d'autonomia, di seguito denominato "Statuto", dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, non statale riconosciuta con decreto del Ministero dell'Università, n. 504 del 17 ottobre 2007, di seguito denominata "Università", disciplina le modalità di applicazione delle norme di legge e statutarie e le modalità di funzionamento degli organi di governo e delle strutture dell'Ateneo. Esso è adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989 n. 168.
2. Il presente Regolamento, eseguite le procedure di legge e le disposizioni per la sua approvazione come prescritte dal citato articolo 20 dello Statuto, entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito web dell'Ateneo.
3. Entro l'anno accademico successivo a quello dell'entrata in vigore del Regolamento, le strutture dell'Ateneo uniformano ad esso le proprie modalità organizzative ed operative.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono soppresse tutte le norme e disposizioni interne, già emanate, in contrasto con quanto da esso stabilito.
5. Le eventuali modifiche dello stesso sono deliberate secondo le procedure previste dall'articolo 20 dello Statuto.
6. Tutte le eventuali questioni o controversie derivanti dall'applicazione del presente Regolamento, così come ogni fattispecie che, pur rientrando tra le materie di pertinenza dello stesso, non sia da questo esplicitamente prevista, sono rimesse alla valutazione del Collegio dei Garanti.

Articolo 2 - Attuazione dell'autonomia e delle finalità dell'Università.

1. L'Università, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto promuove, con le proprie attività di insegnamento e di ricerca, la conoscenza della lingua, della letteratura, dell'arte, della cultura e delle istituzioni politiche, sociali, giuridiche ed economiche dell'Italia in tutte le sue molteplici espressioni. Allo scopo sviluppa ogni possibile forma di collaborazione scientifica e culturale con altre Università, Centri di ricerca, nazionali ed internazionali, con gli Enti territoriali locali, con istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, pubbliche o private, contribuendo così allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico della Calabria e del Paese.

2. L'Università, contestualmente alle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto, promuove la cultura per la pace e l'uguaglianza tra gli uomini, senza discriminazioni di razza, sesso, lingua, religione, credo o convinzioni politiche, nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.
3. L'Università per Stranieri Dante Alighieri promuove, ai sensi della vigente normativa, azioni positive volte a realizzare garanzie generali di **pari opportunità** nell'Ateneo, rimuovendo gli ostacoli che di fatto impediscono l'effettiva attuazione dell'uguaglianza sostanziale e quant'altro costituisca discriminazione, diretta o indiretta, legata al genere come a qualunque altro tipo di differenza nei confronti di chi lavora e studia nell'Ateneo.
4. L'Università attua un'opera di prevenzione delle discriminazioni anche attraverso opportune politiche di genere in ambito formativo.

Articolo 3 - Attività di programmazione.

1. L'Università per Stranieri per realizzare le proprie finalità istituzionali utilizza lo strumento della programmazione. Allo scopo, si dota di un piano triennale di sviluppo in cui sono indicati gli obiettivi, a lungo e medio termine, di adeguamento e sviluppo delle attività istituzionali, di potenziamento dell'organico del personale docente e non docente, di adeguamento del patrimonio edilizio, delle strutture e dei servizi universitari indicando le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi.
2. La proposta di programmazione ed i successivi aggiornamenti sono predisposti – in coerenza con le indicazioni dei Piani nazionali di sviluppo del sistema universitario – dal Rettore sulla base delle proposte formulate dalla Facoltà, sentito il Consiglio di Amministrazione. Il Piano è aggiornato, ogni biennio e, comunque sia, ogni qual volta il Consiglio di Facoltà o il Consiglio di Amministrazione – con motivata deliberazione – lo ritengano necessario.
3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Facoltà, può programmare annualmente, con provvedimento motivato nel rispetto della normativa in materia, il numero massimo di immatricolazioni per i diversi corsi di studio attivati secondo i criteri e le modalità previste dal Regolamento didattico e compatibilmente con le risorse disponibili.

Articolo 4 - Inizio Anno Accademico e attività didattica.

1. L'anno accademico comincia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
2. Il periodo delle lezioni, di norma, comincia il 1 ottobre e termina entro il 15 giugno.

Articolo 5- Manifesto degli Studi e Annuario.

1. L'Università pubblica - ogni anno entro il 31 luglio - un manifesto nel quale sono contenute tutte le indicazioni relative all'iscrizione degli studenti e all'ordine degli studi, e dà sommarie notizie dei programmi e piani didattici di ciascun corso di studio nonché delle modalità di svolgimento della carriera degli studenti. Il manifesto è pubblicato nel sito web dell'Ateneo e d adeguatamente pubblicizzato.
2. L'Università, compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse economiche cura, ogni triennio, la pubblicazione dell'annuario dell'Ateneo.

TITOLO II - GLI ORGANI DELL'ATENEO

Articolo 6- Gli Organi.

1. Sono organi dell'Università:
 - a) il Rettore;
 - b) il Consiglio d'Amministrazione;
 - c) il Comitato Esecutivo;
 - d) il Consiglio di Facoltà e il Collegio dei Docenti;
 - e) il Senato degli Studenti;
 - f) il Collegio dei Revisori dei conti;
 - g) il Nucleo di Valutazione;
 - h) il Comitato dei Garanti.

Articolo 7 – Il Rettore.

1. Il Rettore è il rappresentante dell'Università ad ogni effetto di legge; coordina l'attività di indirizzo degli altri Organi dell'Università ed è responsabile della conformità dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio d'Amministrazione.
2. In particolare, è compito del Rettore:
 - a convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, curando l'osservanza dei deliberati dei predetti Organi;
 - b predisporre, con la collaborazione del Direttore Amministrativo, il Bilancio di Previsione sulla base delle indicazioni programmatiche del Consiglio di Facoltà e del Consiglio di Amministrazione nonché il Conto Consuntivo;
 - c emanare, con proprio decreto, gli atti espressione dell'autonomia statutaria e regolamentare dell'Università, nonché i provvedimenti amministrativi a lui riservati a norma di legge, Statuto e Regolamenti;
 - d irrogare, nei confronti del personale docente, provvedimenti disciplinari per ogni fatto che possa dar luogo a sanzioni non superiori alla censura;
 - e formulare, altresì, nei confronti del Collegio di disciplina, proposta di sanzione disciplinare, superiore alla censura, a carico del personale docente;
 - f esercitare il potere disciplinare nei confronti del personale dell'Università, entro i limiti di legge e secondo le previsioni di cui allo Statuto e al presente Regolamento, fatte salve, in modo specifico, le competenze del Direttore Amministrativo per il personale tecnico-amministrativo;
 - g adottare, in casi di straordinaria e motivata necessità ed urgenza, e nei limiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli, nella seduta immediatamente utile, a ratifica dell'organo istituzionalmente competente;
 - h stipulare convenzioni e contratti concernenti la didattica e la ricerca, previa delibera del Consiglio d'Amministrazione e/o del Consiglio di Facoltà, secondo le rispettive competenze;
 - i presentare annualmente al Consiglio d'Amministrazione una relazione sullo stato dell'Università e della Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri;
 - l assegnare borse di studio, premi e contributi agli studenti meritevoli, in base ai criteri proposti dal Senato degli studenti e deliberati dal Consiglio d'Amministrazione e/o dal Comitato Esecutivo. L'attività istruttoria finalizzata alla selezione dei meritevoli può essere delegata al Ce.s.a.s.s. di cui all'art. 35;
 - m nominare il Pro-Rettore Vicario e uno o più Delegati, con compiti specifici, scegliendoli tra i professori di ruolo o, in mancanza, tra i ricercatori. Il Pro-rettore vicario dovrà essere scelto tra i docenti di ruolo di prima fascia o, eccezionalmente di seconda fascia, che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno;
 - n proporre al Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Facoltà, la nomina del responsabile del Ce.S.A.S.S., del C.L.A.D.A. e delle altre analoghe strutture in conformità ai relativi vigenti Regolamenti;
 - o esercitare tutte le altre funzioni che gli sono demandate dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 8- Elezione del Rettore.

1. Il Rettore è eletto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e con le modalità prescritte dall'art 5 dello Statuto.
2. Il Rettore dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
3. Il Rettore ha diritto ad un'indennità di funzione stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 9- Il Consiglio d'Amministrazione. Competenze.

- . Il Consiglio d'Amministrazione è l'Organo di programmazione e d'indirizzo dell'Università. Il perseguimento dei fini istituzionali e l'azione di governo vengono esercitati mediante atti deliberativi.
- . **2. Competono al Consiglio di Amministrazione:**
 - a) le funzioni di indirizzo strategico;
 - b) l'approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale nonché, in linea con essa, il piano di reclutamento del personale docente e non docente;
 - c) la nomina del Rettore nonché, in casi eccezionali, la sua eventuale revoca ai sensi dell'art. 6, comma 11, lett. e) dello Statuto.
- . **3. Compete al Consiglio, inoltre:**
 - a) deliberare in ordine allo Statuto ed alle sue modifiche, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti;
 - b) approvare, sentiti il Consiglio di Facoltà, il Senato degli Studenti e il Nucleo di Valutazione il Regolamento Generale d'Ateneo e il Regolamento didattico d'Ateneo
 - c) approvare, acquisito il parere del Consiglio di Facoltà, del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei revisori dei Conti il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - d) approvare, su proposta del Rettore e previo parere del Consiglio di Facoltà, per gli aspetti di sua competenza e del Collegio dei revisori dei conti il Bilancio di Previsione annuale e triennale, il Conto Consuntivo ed il Documento di Programmazione triennale di cui all'articolo 3.
- . **4. Spetta, ancora, al Consiglio di Amministrazione deliberare:**
 - a) le variazioni del Bilancio Preventivo;
 - b) L'autorizzazione alla conclusione di convenzioni, accordi, contratti a norma del presente Regolamento Generale e secondo le soglie indicate dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

- c) La nomina dei membri elettivi del Comitato Esecutivo e dei rappresentanti dell'Università in seno agli organismi ai quali partecipa;
- d) la delega di proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo;
- e) la promozione, senza la presenza della rappresentanza degli studenti, di procedimenti disciplinari relativi ai professori ed ai ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 10 delle legge 240/2010;
- f) l'approvazione della proposta di chiamata da parte della Facoltà, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. e), e dell'art. 24, comma 2, lett. d) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- g) la determinazione annuale dell'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti, sentiti il Consiglio degli Studenti e il Consiglio di Facoltà;
- h) la costituzione, attivazione e disattivazione, modifica e soppressione di Corsi di Studio e di strutture di ricerca, previo parere del Consiglio di Facoltà;
- i) l'assegnazione delle risorse finanziarie all'Amministrazione Centrale e alle strutture didattiche e di ricerca, previa motivata richiesta dei rispettivi Consigli e tenuto conto delle linee generali del Bilancio di previsione;
- l) l'assegnazione, su proposta della Facoltà, delle risorse destinate al reclutamento del personale docente;
- m) la determinazione delle occorrenze annuali e triennali e la formulazione delle linee guida in ordine all'assunzione, alla distribuzione tra le strutture del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, sentito il Direttore Amministrativo;
- n) l'autorizzazione all'indizione dei concorsi per le assunzioni del personale docente e non docente, nonché il conferimento di incarichi o le assunzioni a tempo determinato, secondo la vigente disciplina normativa in materia, di personale docente e non docente, ove se ne ravvisi la necessità e ricorrano le condizioni di legge;
- o) l'assunzione di tutti gli altri provvedimenti previsti da norme di legge, Statuto e Regolamenti;
- p) eventuali materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato Esecutivo possono essere affidate, mediante delega, a componenti dello stesso Consiglio.

5. Per tutte le deliberazioni che implicano una valutazione di merito su attività didattiche e di ricerca scientifica, nonché esterne ad esse correlate o accessorie, il Consiglio di Amministrazione deve acquisire il parere preventivo del Consiglio di Facoltà e del Nucleo di Valutazione.

Articolo 10- Composizione del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto in conformità delle disposizioni di cui all'art. 6 del vigente Statuto di autonomia.

2. I membri eletti o designati durano in carica un quadriennio e possono essere rieletti o nuovamente designati; in caso di cessazione anticipata di un componente, il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato di chi ha sostituito; i rappresentanti degli studenti entrano in carica subito dopo le relative elezioni e restano in carica un biennio.
3. Alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione possono essere invitati a partecipare senza diritto a voto il Pro-Rettore Vicario, gli altri Pro-Rettori, i componenti del Comitato di Coordinamento, di cui alla legge n. 32 del 1988 della Regione Calabria.
4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, come componenti di diritto con voto consultivo.
5. Il Consiglio d'Amministrazione si intende regolarmente costituito quando il numero dei componenti eletti o designati come delegati o rappresentanti, non sia inferiore a sedici.
6. Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono da ritenere valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salva diversa maggioranza prevista dallo Statuto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Il verbale delle riunioni è redatto dal Direttore Amministrativo, che vi partecipa in veste consultiva, con funzioni di Segretario.
8. Tutti i Consiglieri hanno diritto di accesso agli atti di gestione secondo le modalità dettate dallo specifico Regolamento d'Ateneo.
9. Ai Consiglieri che prendono parte alle riunioni, esclusi gli invitati ed i partecipanti a titolo consultivo, è dovuta un'indennità di carica, mediante il pagamento di un gettone di presenza, il cui ammontare è fissato dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
10. L'elettorato passivo degli studenti per l'elezione del rappresentante nel Consiglio di Amministrazione è regolamentato dallo specifico regolamento adottato a norma dell'art. 2 comma 2 lettera h), della Legge 240/2010.
11. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta. La convocazione deve avvenire con avviso scritto almeno dieci giorni prima della data fissata per le riunioni, salvo i casi di eccezionale motivata urgenza, in cui può avvenire anche per telefax o e-mail, almeno 3 giorni prima, salvo minor termine in caso di estrema urgenza.

Articolo 11- Comitato Esecutivo.

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Rettore, che lo presiede, dal Presidente dell'Ente promotore, come membri di diritto e da altri sette membri eletti dal Consiglio di Amministrazione di cui almeno tre rappresentanti dell'Ente promotore. I membri eletti del Comitato Esecutivo durano in carica un quadriennio.
2. Il Comitato Esecutivo:
 - a) delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'Università che comportino entrate oppure spese nell'ambito degli stanziamenti previsti in bilancio e sulla base delle prescrizioni del regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità;
 - b) delibera sulle assegnazioni, sulle assunzioni e sull'organizzazione del personale autorizzate dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) verifica, semestralmente, l'andamento della gestione finanziaria dell'Ateneo;
 - d) esercita qualsiasi ulteriore competenza delegatagli dal Consiglio di Amministrazione o non riservata dalle norme vigenti e dal presente Statuto ad altri Organi.
3. In caso di comprovata urgenza e necessità, il Comitato Esecutivo può deliberare sulle materie indicate alle lettere m, n, o, del precedente articolo 9, riferendone al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella prima adunanza successiva.

Articolo 12- La Facoltà.

1. Per l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività didattiche l'Università dispone della **Facoltà di scienze della formazione d'area mediterranea**, con i corsi di:
 - a) laurea in operatori pluridisciplinari ed interculturali d'area mediterranea (classe 6);
 - b) laurea magistrale in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area mediterranea (classe 57/S);nonché della Scuola superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiane per stranieri, con i corsi di lingua e cultura italiana per stranieri e corsi per docenti di lingua italiana a stranieri;
2. L'ordinamento didattico della Facoltà è definito dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
3. Sono organi della Facoltà: il Consiglio di Facoltà, il Preside, i Consigli dei corsi, il Collegio dei Docenti.

Articolo 13- Il Consiglio di Facoltà.

1. Il Consiglio di Facoltà è organo della struttura didattica di afferenza dei Professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, dei Ricercatori universitari e dei collaboratori didattici ed esperti linguistici in servizio nei Corsi ordinari, straordinari e speciali della Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri.
2. Il Consiglio di Facoltà è, altresì, l'Organo di indirizzo, di programmazione, di sviluppo dell'attività formativa e di ricerca dell'Università e di garanzia della relativa autonomia.
3. Il Consiglio di Facoltà è composto secondo le disposizioni di cui all'art. 8. dello Statuto.

Articolo 14- Competenze del Consiglio di Facoltà.

1. Il Consiglio di Facoltà , in particolare:
 - a) formula al Consiglio di Amministrazione proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'articolo 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi e sedi;
 - b) ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, esprime parere in ordine alla approvazione del Regolamento generale di Ateneo, del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e contabilità nonché del Regolamento didattico di Ateneo e degli altri eventuali regolamenti in materia di didattica e di ricerca;
 - c) approva il proprio regolamento;
 - d) formula il proprio parere al Consiglio di Amministrazione, in ordine alla costituzione e al regolamento del Ce.s.a.s.s (art. 14, comma 9, dello Statuto), del Centro linguistico, delle strutture di ricerca e delle altre strutture dotate di autonomia gestionale di cui all'art. 18 dello Statuto.
2. Il Consiglio di Facoltà esprime al Consiglio di Amministrazione pareri in merito:
 - a) al bilancio di previsione annuale e triennale dell'Università;
 - b) ai piani di sviluppo delle strutture universitarie e ai relativi programmi edilizi;
 - c) alle richieste motivate e alle chiamate di professori e ricercatori ai sensi dell'art. 18, c. 1, lettera e) e dell'art. 24, c. 2, lettera d) della l. n. 240/2010 e nel rispetto del Codice Etico;
 - d) all'attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti di chiara fama;
 - e) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine all'istituzione dei Corsi di studio e all'impiego di personale e di risorse per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;
 - f) promuove l'organizzazione di attività formative finalizzate e di servizi didattici integrativi;

- g. elabora e delibera la programmazione e la esecuzione delle attività didattiche concernenti l'offerta formativa, anche mediante la emanazione annuale di un Manifesto didattico;
 - h. determina e ripartisce annualmente i compiti didattici dei Docenti e degli incaricati dell'insegnamento delle varie discipline e stabilisce le modalità del loro svolgimento;
 - i. delibera in ordine alla istituzione di posti di ruolo dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
 - j. formula, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, proposte e fornisce pareri in ordine alle modifiche dello Statuto, del Regolamento Generale e del Regolamento didattico d'Ateneo, del Regolamento degli studenti, nonché in ordine agli argomenti che il Rettore, il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione ritengano opportuno sottoporre al suo esame;
 - k. deliberare su tutte le altre materie ad esso demandate dalle norme di legge, di statuto e di regolamento.
3. Il Consiglio di Facoltà delibera, con la partecipazione dei soli Professori di prima fascia, sulle materie che si riferiscono alla loro categoria; con la partecipazione dei soli Professori di prima e seconda fascia sulle materie che si riferiscono alla categoria dei Professori di seconda fascia; con la partecipazione dei soli Professori di prima e seconda fascia e dei Ricercatori sulle materie che si riferiscono alla categoria dei Ricercatori.
 4. In tutte le altre ipotesi, e quindi anche per l'elezione del Preside, il Consiglio di Facoltà delibera con la partecipazione di tutte le sue componenti, secondo quanto previsto dall'atr. 8 dello Statuto.
 5. Il Consiglio di Facoltà è articolato nei Consigli dei Corsi di Laurea di cui all'articolo 8 dello Statuto.
 6. I Consigli dei Corsi di Laurea sono presieduti da un Professore di prima fascia o, in mancanza, da un Professore di seconda fascia, che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno, eletto in seno al Consiglio medesimo.
 7. I Consigli dei Corsi di Laurea sono costituiti da tutti i Professori e Ricercatori universitari titolari di insegnamento; ad essi partecipano, inoltre, i Docenti a contratto, con voto consultivo nonché uno dei rappresentanti degli studenti presenti in Consiglio di Facoltà.
 8. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento agli articoli 7, 8 e 25 dello Statuto.

Articolo 15- Il Preside.

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà.
2. In particolare il Preside:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, predisponendone l'ordine del giorno;
 - b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento;
 - c) cura l'ordinato svolgimento delle attività didattiche della Facoltà, avvalendosi della collaborazione dei Presidenti dei Consigli di Corso di laurea e dei responsabili delle altre Strutture didattiche, ove esistenti;
 - d) esercita tutte le ulteriori attribuzioni che gli competono in forza delle norme di legge, di statuto e di regolamento.
3. Il Preside viene eletto tra i Professori universitari di ruolo di prima fascia, deve optare per il regime di impegno a tempo pieno, ed è nominato dal Rettore; il Preside dura in carica quattro anni accademici e può essere riconfermato immediatamente una sola volta.
 4. Il Preside è eletto dai componenti del Consiglio di Facoltà dotati di voto deliberativo. La seduta per l'elezione del Preside è presieduta dal Decano della Facoltà. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi. In caso di ulteriore parità, risulta eletto il candidato più anziano nel ruolo.

Articolo 16- Collegio dei docenti.

1. I Docenti della Scuola Superiore di cui alla lett. c) dell'articolo 18.1 dello Statuto si costituiscono in Collegio per la programmazione dei Corsi pre-universitari e post-laurea collegati con quelli della Facoltà e inerenti alla Scuola di cui al medesimo disposto, lett. c).
2. In ordine alla programmazione dei corsi di competenza, il Collegio dei Docenti, delibera nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento didattico dell'Università e formula proposte e pareri da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà e del Consiglio di Amministrazione.
3. Il coordinamento didattico dei Corsi programmati dal Collegio dei Docenti è affidato ad un Professore universitario di ruolo di prima fascia (o in mancanza di seconda fascia) della Facoltà, che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno, scelto dai membri del Collegio e coadiuvato da un Vice Coordinatore eletto tra gli stessi, cui è affidata la presidenza del Collegio; entrambi durano in carica quattro anni accademici e possono essere immediatamente rieletti una sola volta.

Articolo 17- Senato degli Studenti.

1. Il Senato degli studenti svolge funzioni di carattere propositivo e consultivo nei riguardi degli Organi e delle strutture dell'Università, per la cura degli interessi degli iscritti ai Corsi.
2. In particolare, il Senato degli studenti esprime parere sul Regolamento Generale e sul Regolamento didattico di Ateneo, sul Regolamento degli studenti e sul Regolamento del Ce.s.a.s.s., nonché su tutte le questioni che attengono agli ordinamenti didattici universitari, al diritto allo studio e ai servizi forniti dall'Università.

3. Il Senato degli studenti si compone di cinque membri eletti in misura proporzionale al numero degli iscritti ai Corsi di Laurea di cui all'art.16 del presente Regolamento, tra gli studenti dei medesimi Corsi, dei quali almeno due stranieri.
4. Due membri del Senato degli studenti vengono scelti in seno allo stesso per partecipare al Consiglio di Amministrazione nei termini previsti dall'articolo 10 del presente Regolamento.
5. I criteri di riparto dei membri del Senato degli studenti rispetto ai Corsi di Laurea attivati presso l'Università, nonché le modalità di convocazione e di funzionamento dello stesso Senato, sono stabiliti dal Regolamento degli studenti, di cui all' articolo 22, comma 5, dello Statuto.
6. Il Senato degli studenti dura in carica un biennio.

Articolo 18- Organi di controllo e valutazione.

1. L'Università si dota di un sistema interno volto a verificare e valutare l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità complessiva delle misure finanziarie, logistiche, organizzative e gestionali poste in essere per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo. Il sistema è, inoltre, volto a consentire la più ampia e consapevole partecipazione degli studenti alla vita dell'Università, il rispetto dei loro doveri e la tutela dei loro diritti.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma precedente, sono istituiti i seguenti organi interni di controllo, valutazione, verifica e consultazione:
 - A il Collegio dei Revisori dei conti;
 - B il Nucleo di Valutazione di Ateneo;
 - C il Comitato unico dei Garanti

Articolo 19- Collegio dei Revisori dei conti.

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori contabili; due membri effettivi ed uno supplente sono designate dall'Ente promotore.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
3. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni. E può essere rinnovato per una volta sola.
4. Il Collegio dei revisori dei conti:
 - a) nomina il proprio Presidente in prima seduta;
 - b) esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni da presentare al Consiglio di Amministrazione;
 - c) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria e patrimoniale;
 - d) accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili;

- e) effettua, almeno ogni trimestre, verifiche sulla cassa e sugli altri valori in proprietà, deposito, cauzione e custodia comunicandone l'esito al Comitato Esecutivo.
5. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti, oltre all'eventuale rimborso per le spese di missione, hanno diritto ad una indennità stabilita dal Consiglio di Amministrazione e partecipano alle sedute dello stesso.

Articolo 20- Nucleo di Valutazione.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 19 ottobre 1999, n. 370, è costituito il Nucleo di Valutazione d'Ateneo con il compito di verificare, la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti di cui al successivo comma 6, nonché di accertamento della qualità dell'attività di ricerca svolta dalle competenti strutture e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1 della legge 240/2010. Verifica, altresì, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, nonché, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, tenendo conto delle finalità scientifico didattiche dell'Università.

2. Il Nucleo di Valutazione è costituito, con decreto del Rettore, da cinque componenti, di cui tre individuati tra soggetti di elevata qualificazione professionale, esterni all'Ateneo, i cui *curricula* siano pubblicizzati sul sito *internet* dell'Università, ed uno studente dell'Ateneo.

3. Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione è individuato tra i professori ordinari di ruolo in regime di impegno a tempo pieno dell'Ateneo ed è nominato dal Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico. Non può essere nominato Coordinatore chi già ricopra un incarico accademico in Ateneo.

4. I componenti il Nucleo durano in carica quattro anni e possono essere confermati immediatamente una sola volta..

5. Il Nucleo opera in posizione di autonomia. I suoi componenti hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per scritto, informazioni agli uffici, ai servizi, alle strutture didattiche, scientifiche e amministrative, al personale docente e non docente. L'Università assicura la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

6. Il Nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti che frequentano le attività didattiche e trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita relazione al Ministero dell'Università e della Ricerca ed alla Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca, corredata delle informazioni e dei dati da questa ultimi richiesti.

7. Per quanto concerne la verifica dei vari aspetti dell'attività didattica il Nucleo può avvalersi dell'ausilio e delle proposte di una apposita Commissione didattica composta dal Preside della Facoltà o da un suo delegato e da una rappresentanza paritetica di Docenti e studenti eletti dal Consiglio di Facoltà.

8. Il Nucleo riferisce periodicamente sui risultati della propria attività agli Organi di governo dell'Università e predispone una relazione annuale in concomitanza con l'approvazione del Bilancio Consuntivo.

9. Ai componenti il Nucleo di Valutazione è attribuita, in aggiunta all'eventuale rimborso per le spese di missione, un'indennità determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21 - Comitato Unico di Garanzia.

1. È istituito il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, di seguito CUG, che:

a) promuove le pari opportunità per tutte le componenti che studiano e lavorano nell'Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul genere, sull'orientamento sessuale, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali e politiche, le condizioni di disabilità, l'età;

b) promuove, in particolare, la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera e nella retribuzione e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle;

c) predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato;

d) promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale;

e) attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica;

f) assicura l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

2. Il Comitato dei Garanti è composto da cinque membri, nominati dal Rettore. I Garanti sono scelti tra magistrati ordinari e amministrativi, docenti di materie giuridiche, avvocati dello Stato, dirigenti dello Stato, anche in quiescenza; due sono designati dal Comitato Promotore. In ogni caso la composizione complessiva del CUG dovrà assicurare, nel complesso, compatibilmente con il numero dei componenti del CUG medesimo, la presenza paritaria di entrambi i generi. I componenti del CUG devono essere, comunque, in possesso di adeguate esperienze nell'ambito delle pari opportunità o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni;

3. Il Presidente è eletto dal CUG tra i propri componenti.

4. Il CUG dura in carica quattro anni e non è riconfermabile.

5. Il CUG è organo indipendente e l'Ateneo ne assicura l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

6. Il CUG può dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento.

Articolo 22 - Collegio di Disciplina.

1. Il Collegio di Disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere parere conclusivo sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare.
2. Il Collegio di Disciplina è composto da tre professori di ruolo, di cui uno, presidente, di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori, tutti in regime di tempo pieno.
- 3 I membri del collegio vengono eletti, ove possibile, dai rispettivi corpi elettorali e durano in carica quattro anni e non sono riconfermabili.
4. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, esprimendosi unicamente con la presenza di componenti di qualifica almeno pari a quella del soggetto sottoposto al procedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio.
5. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31/8/1933 n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio, formulando motivata proposta.
6. Il Collegio, uditi il Rettore o un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione.
7. Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, applica la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, in conformità al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.
8. Il procedimento si estingue se la decisione di cui al comma precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Tale termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. il Rettore dà esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
9. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi delle spese.
10. Il Collegio di Disciplina, vigila sul rispetto del Codice Etico.

Articolo 23 - Comitato etico.

1 L'Università per rendere effettivi al proprio interno, come comunità di ricerca, di didattica e di servizi, principi, libertà e garanzie riconosciute dalla Costituzione italiana, istituisce un apposito Comitato etico, collegiale la cui composizione, competenze e modalità di funzionamento sono disciplinate da un apposito regolamento, denominato Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione su conforme parere del Consiglio di Facoltà.

2 Il Codice, di cui al precedente comma, persegue il fine di far maturare e sostenere all'interno della comunità universitaria un'etica pubblica, condivisa da tutti i suoi operatori, docenti e non docenti, a sostegno:

- a) della promozione della cultura (art. 9 Cost.);
- b) della libertà d'insegnamento (art. 33 Cost.);
- c) del diritto per i capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34 Cost.);
- d) del buon andamento e imparzialità amministrativa in base alla legge (artt. 97 98 Cost.).

3 In tal senso, il Codice fa propri la Raccomandazione della Commissione dell'Unione Europea dell'11 marzo 2005, contenente la «Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori» (in G.U. Unione europea del 22.3.2005 L.75/67), nonché lo «Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti Universitari», adottato dal Ministro dell'Università e della Ricerca in attuazione dell'art. 34 della Costituzione.

4 Il Codice, inoltre, contrasta ogni forma di familismo, di nepotismo e di favoritismo nei confronti di chi lavora e studia nell'Ateneo

5. La violazione dei principi e delle regole stabiliti dal Codice etico può integrare i presupposti per la comminazione di sanzioni disciplinari da parte del Collegio di disciplina, indipendentemente dall'avvio di eventuali processi in sede civile, penale o amministrativa. In tal caso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2, 2° comma, lett.m) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Comitato etico sottopone i documenti dei quali è in possesso, unitamente a una motivata relazione, al competente Collegio ai fini dell'avvio dei procedimenti disciplinari

Articolo 24 - Norme comuni di funzionamento degli Organi Collegiali.

1. Le riunioni degli organi collegiali sono da ritenere valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.
2. Salvo diversa disposizione, gli organi collegiali deliberano a maggioranza dei presenti.
3. Ciascun organo collegiale è convocato dal suo Presidente, che predispone l'ordine del giorno delle sedute. La convocazione, con l'indicazione della sede, della data e dell'ora della seduta, nonché dell'ordine del giorno, contenente l'elencazione analitica degli argomenti da trattare, viene comunicata ai membri del collegio almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta con ogni mezzo, anche telematico, idoneo a raggiungere gli interessati nella sede o all'indirizzo da essi indicati e comunicati al Presidente. Entro lo stesso termine, la convocazione va inoltre pubblicizzata on-line nel sito dell'Ateneo. In caso di urgenza tale termine può essere congruamente ridotto.
4. La convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, può essere richiesta da almeno un terzo dei membri del collegio. L'inserimento di uno o più argomenti nell'ordine del giorno può essere richiesto al Presidente da ciascun membro del collegio, secondo modalità determinate dai regolamenti delle singole strutture.
5. Il Direttore Amministrativo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli Organi collegiali di governo e ne firma, in qualità di segretario, i verbali e le deliberazioni insieme con il presidente.
6. Le funzioni di segretario delle riunioni degli altri Organi collegiali sono affidate dal presidente ad uno dei membri presenti. Nel Consiglio di Facoltà è segretario il professore di prima fascia presente con minore anzianità di ruolo, e, in caso di parità, il meno anziano in età.
7. Il segretario ha il compito di redigere il verbale delle sedute, che riporta i termini essenziali della discussione e le deliberazioni. Ciascun membro del collegio ha diritto di fare iscrivere a verbale una dichiarazione, anche consegnandone il testo al segretario nel corso della seduta.
8. Il verbale delle sedute è approvato dai componenti del collegio che vi hanno partecipato, di regola nella seduta immediatamente successiva. A tal fine, il verbale è portato a conoscenza dei componenti del collegio con ogni mezzo utile allo scopo. Può essere approvato, anche parzialmente, seduta stante, su proposta del Presidente.
9. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
10. In apertura di seduta il Presidente verifica la presenza dei componenti necessari alla validità della seduta.

11. Il Presidente dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare, potendo disporre la chiusura delle iscrizioni ad intervenire ed un limite al tempo concesso per ogni intervento, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati, esercita ogni altro potere necessario ad assicurare l'ordinato svolgimento della seduta.
12. Le delibere sono adottate con voto palese, salvo che queste siano relative a persone ovvero che lo scrutinio segreto sia richiesto dalla legge o dallo Statuto.
13. La trattazione degli argomenti deve svolgersi secondo l'ordine prestabilito.
14. In apertura di seduta o durante lo svolgimento della stessa, il Presidente o un componente del collegio può proporre la modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti, che si rende operativa solo se approvata a maggioranza dei presenti. Argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono essere trattati soltanto se alla seduta sono presenti tutti i componenti del collegio e tutti sono favorevoli.
15. Le questioni sospensive o pregiudiziali sono presentate prima dell'inizio della discussione del relativo punto all'ordine del giorno e sono immediatamente sottoposte a votazione.
16. Qualora a una proposta di deliberazione siano presentati emendamenti, essi sono posti in votazione nel seguente ordine: prima quelli interamente soppressivi, successivamente quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.
17. Il Presidente può disporre la votazione per parti separate, qualora queste dispongano di una propria autonomia logica e dispositiva.
18. Il componente del collegio che si trovi in una situazione di incompatibilità in relazione ad una singola questione contenuta nell'Ordine del Giorno, deve astenersi dal partecipare alla discussione ed alla successiva votazione e deve lasciare la sala dell'adunanza.
19. La situazione di incompatibilità dei membri del collegio sussiste nel caso in cui gli stessi abbiano un interesse diretto o indiretto in relazione alla questione sottoposta all'esame del collegio, in quanto portatori di situazioni individuali o familiari conflittuali con l'oggetto della deliberazione.
20. Tutti i Consiglieri hanno diritto di accesso agli atti di gestione secondo le modalità dettate dal Regolamento recante norme sul diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione universitaria.
21. Se non diversamente previsto nel presente statuto, tutti i componenti degli Organi collegiali rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Coloro che, nel corso del periodo di validità di un organo collegiale, subentrano ad un componente cessato, rimangono in carica per l'intera durata dell'organo del quale entrano a fare parte.
22. Indipendentemente dalla durata degli organi di cui fa parte, il Rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.

23. Alle deliberazioni degli organi collegiali è assicurata la più ampia pubblicità, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi vigenti, secondo le modalità di attuazione stabilite da apposito regolamento.

Articolo 25 - Rinvio ai regolamenti interni.

1. Ulteriori norme in tema di organizzazione e funzionamento degli organi collegiali sono contenute nei rispettivi regolamenti interni.

TITOLO IV - SOGGETTI DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Articolo 26 - Professori di ruolo.

1. Lo stato giuridico dei professori di ruolo è definito dalle norme di legge.
2. La copertura dei posti di professore di ruolo è operata per concorso o per trasferimento nel rispetto delle disposizioni di legge e viene deliberata dalla Facoltà per le valutazioni di ordine didattico e scientifico e dal Consiglio di Amministrazione per quanto concerne la copertura finanziaria.
3. Le attività didattiche dei professori di ruolo sono disciplinate nel Regolamento didattico d'Ateneo.
4. L'obbligo di residenza di cui all'articolo 7 della legge 311/1958 si intende assolto assumendo il domicilio nell'ambito della Provincia di Reggio Calabria e delle province contermini. La deroga all'obbligo della residenza viene concessa dal Consiglio di Facoltà, qualora non ostino motivi di inconciliabilità con il pieno e regolare adempimento dei compiti istituzionali; della concessa deroga viene tempestivamente informato il Consiglio di Amministrazione.
5. Il regime d'impegno -a tempo pieno o a tempo definito, con le conseguenti incompatibilità- è disciplinato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 382/80, dall'articolo 3 della legge 705/85, dall'articolo 3 della legge 118/1989 e dall'art. 6 della L. 240/2010.
6. L'opzione per il regime -a tempo pieno o a tempo definito- di cui al precedente comma si intende tacitamente rinnovata qualora l'interessato non presenti domanda di mutamento. La facoltà di variazione del regime prescelto deve essere esercitata dall'interessato almeno sei mesi prima dall'inizio di ogni anno accademico.

Articolo 27 - Ricercatori a tempo determinato.

1. Il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato è finalizzato all'assunzione di studiosi di elevate capacità per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell'ambito di un settore concorsuale ed, eventualmente, di uno o più settori scientifico-disciplinari in esso contenuti.
2. Il reclutamento è disciplinato dall'art. 24 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e dallo specifico Regolamento di Ateneo.

Articolo 28 - Professori supplenti.

1. Qualora non risulti possibile provvedere alla copertura di insegnamenti di corsi di studio con propri docenti, la Facoltà può ricorrere a supplenze conferite a professori di ruolo o ricercatori di altri Atenei previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione se a titolo oneroso.
2. Le supplenze vengono conferite, dal Consiglio di Facoltà ai professori di ruolo e ai ricercatori del medesimo settore scientifico disciplinare o di settore affine, l'affinità viene dichiarata dal Consiglio di Facoltà
3. Le supplenze possono essere conferite, previa motivata valutazione comparativa tra le domande pervenute, a titolo oneroso solo dopo aver esperito infruttuosamente le procedure per il conferimento a titolo gratuito.
4. Le retribuzioni vengono liquidate in due o più rate, di cui la prima dopo l'espletamento di un terzo dell'attività didattica e le altre successivamente a seguito dell'accertamento dell'espletamento degli obblighi didattici nell'ambito dei limiti orari previsti dalla legge.
5. La retribuzione dovuta per supplenza o affidamento è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 29 - Professori a contratto.

1. Al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, l'Università, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, può stipulare, ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dic. 2010 n. 240 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività didattiche, anche integrative, o di attività di assistenza agli studenti mediante tutors ed esercitatori e per il conferimento di incarichi di collaboratori linguistici nei corsi di studio contemplati dal Regolamento didattico di Ateneo.

2. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate da specifico regolamento di Ateneo, nel rispetto dei principi etici, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
3. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, l'Università può attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi destinati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.
4. La proposta dell'incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore, previo parere del Consiglio Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'Università.
5. La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Articolo 30 - Cultori della materia.

1. Il Consiglio di Facoltà può riconoscere la qualifica di cultore della materia a studiosi ed esperti che abbiano con pubblicazioni e altri titoli scientifici dimostrato il proprio impegno di ricerca in un particolare settore scientifico-disciplinare.
2. La qualifica viene conferita per un triennio sulla base della valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli scientifici presentati. La qualifica può essere rinnovata.
3. La qualifica di cultore della materia consente l'inserimento nelle commissioni d'esame di profitto.

Articolo 31 - Collaboratori didattici ed esperti linguistici.

1. Per il funzionamento della Scuola Superiore di Orientamento e Formazione in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri, di seguito denominata "Scuola" con corsi di lingua e cultura italiana per stranieri e corsi per docenti in lingua italiana a stranieri l'Università si avvale di:
 - a) Docenti incaricati o comandati stabilizzati ad esaurimento (collaboratori didattici).
2. Ferme restando le posizioni dei docenti ed esperti in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per quanto riguarda i Collaboratori ed esperti linguistici in servizio nei Corsi ordinari, straordinari e speciali di lingua e cultura italiana della Scuola requisito indispensabile è essere di madre lingua italiana ed essere in possesso di Laurea in Lettere (vecchio ordinamento) o di Laurea Magistrale in Filologia moderna (LM-14) o in Filologia e letterature dell'Antichità (LM-15) o di titolo equipollente.

3. Per le altre disposizioni in ordine alle procedure di reclutamento e alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato dei collaboratori ed esperti linguistici si rinvia a quanto dettato nello specifico regolamento di Ateneo.

Articolo 32 - Assegnisti.

1. Con apposito regolamento, emanato in attuazione dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'Università disciplina le procedure di selezione degli Assegnisti di Ricerca per la copertura di posti attivati per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi della citata norma.
2. I Centri di ricerca, valutati i propri fabbisogni in merito all'attività di ricerca, possono richiedere, su conforme parere del Consiglio di Facoltà e nei limiti dei rispettivi budget autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, l'emissione di specifici bandi di concorso per la selezione di Assegnista per lo svolgimento di attività di ricerca con le modalità disciplinate dall'apposito Regolamento.

Articolo 33 - Visitatori.

1. I professori o ricercatori o figure assimilabili appartenenti ad altre università o istituzioni scientifiche, che trascorrono un periodo di insegnamento o di ricerca presso una struttura didattica o scientifica dell'Università, sono equiparati ai professori o ai ricercatori di ruolo per il periodo di presenza nell'Università, salvo per quanto riguarda il trattamento economico, l'elettorato attivo e passivo e la partecipazione agli Organi di governo.
2. I visitatori che abbiano titolo per trascorrere un periodo di ricerca presso l'Università devono essere accolti a seguito di delibera della Facoltà che individua il professore o ricercatore di riferimento, gli spazi e le risorse da porre a disposizione degli stessi.
3. L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni per i visitatori autorizzati per il periodo di loro permanenza.

Articolo 34 - Iscritti ai Master di 1° o di 2° livello.

1. L'Università ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 19 nov. 1990, n. 341, e dell'art. 5 del Regolamento Didattico, istituisce ed attiva, anche in collaborazione con altre università, altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, funzionali allo sviluppo di elevate capacità professionali e di una cultura disciplinare approfondita in modo tale da rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e della società, aperti a chi abbia conseguito la laurea, la laurea magistrale o titolo riconosciuto equipollente secondo le indicazioni di cui all'art. 19, punti 1 e 2 dello Statuto di autonomia.
2. Alla conclusione positiva dei suddetti corsi, che costituiscono parte integrante dell'Offerta Formativa di Ateneo, vengono rilasciati i diplomi attestanti la frequenza e l'esito degli esami finali dei corsi ovvero i titoli accademici di Master universitario rispettivamente di primo ovvero di secondo livello, purché istituiti ed attivati nel rispetto delle disposizioni di cui allo specifico Regolamento e del presente Regolamento Generale.
3. L'Ateneo, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 341/1990 cit., su richiesta di soggetti pubblici e/o privati, seguendo l'iter previsto dall'art. 6 della legge cit., con specifiche deliberazioni degli organi accademici, può istituire Corporate Master Universitari con finanziamento a totale carico degli Enti stessi.
4. I rapporti tra i soggetti finanziatori e l'Ateneo sono disciplinati da apposite convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo conforme parere del Consiglio di Facoltà, contestualmente al progetto didattico formativo e con facoltà di prevedere anche la costituzione di un consorzio di diritto privato o associazioni temporanee di scopo.
5. La convenzione di cui al precedente comma, deve indicare espressamente i termini dell'accordo tra la struttura Universitaria e il Soggetto proponente finanziatore e deve recare in allegato il quadro finanziario di budget.
6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento Generale in ordine alle modalità di istituzione dei master, al loro funzionamento e finanziamento, alla nomina degli organismi di gestione ed alla ammissione ai corsi, si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo ed al regolamento riguardante specificatamente la materia.

Articolo 35 - Dottorandi di ricerca.

1. L'Università per Stranieri promuove l'attività di formazione prevista nell'ambito dei corsi di dottorato di ricerca.
2. L'Università, previo accreditamento da parte del Ministro dell'Istruzione, della Università e della Ricerca, su conforme parere dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), istituisce, compatibilmente con le risorse disponibili, corsi di dottorato di ricerca.

3. I corsi possono essere, altresì, istituiti da consorzi tra Università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando, in tal caso, il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie.
4. I criteri che motivano la istituzione dei dottorati, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, i relativi programmi di studio, la durata, l'importo delle borse sono determinate con apposito regolamento emanato in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 19 della legge 240/2010.
5. I dottorandi iscritti ai corsi di cui l'Università sia sede amministrativa o consorziata hanno accesso a tutte le strutture dell'Università nelle forme ed alle condizioni che saranno deliberate dagli organi collegiali delle strutture stesse, secondo specifico regolamento.
6. La valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca sarà effettuata secondo le procedure indicate dagli articoli 20 e 21 della Legge 240/2010.

Articolo 36 - Borsisti.

1. Le strutture scientifiche dell'Università accolgono titolari di borse di studio e di ricerca per:
 - a) la ricerca d'ateneo;
 - b) la frequenza ai corsi di Alta Formazione post-laurea e di perfezionamento (articolo 6 legge 341/1990);
 - c) i corsi di dottorato di ricerca;
 - d) lo svolgimento delle attività di ricerca dopo il dottorato (articolo 1, legge 398/1989);
 - e) lo svolgimento di attività di ricerca di interesse regionale;
 - f) le attività di ricerca di interesse di enti pubblici e privati.
2. Le modalità di conferimento delle borse di studio e di ricerca sono disciplinate da appositi regolamenti.
3. I titolari di tali borse di studio e di ricerca sono equiparati, limitatamente al loro periodo di permanenza, agli studenti iscritti all'Università, con esclusione dall'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli Organi di governo ove non espressamente previsto.
4. L'accoglienza presso una struttura scientifica dell'Università deve essere deliberata dall'organo collegiale della struttura stessa, che individua il professore o ricercatore di ruolo di riferimento, gli spazi e le risorse da porsi a disposizione del borsista. L'accoglienza deve essere tempestivamente comunicata al Rettore.

Articolo 37 - Frequentatori.

1. Nei limiti e ove consentito dalla legge possono partecipare alle attività che si realizzano nell'ambito delle strutture scientifiche o didattiche le seguenti categorie di soggetti:
 - a) laureandi anche di altre sedi;

- b) dottorandi di altre sedi;
 - c) studenti con contratto di collaborazione a tempo parziale;
 - d) laureati inseriti in gruppi di ricerca;
 - e) cultori della materia;
 - f) studenti per cui l'ordinamento preveda particolari forme di presenza permanente;
 - g) studiosi esterni;
 - h) collaboratori didattici.
2. La presenza nell'ambito della struttura scientifica o didattica deve essere proposta da un professore o ricercatore di ruolo e deve essere autorizzata dal Preside della Facoltà e segnalata mediante l'applicazione di una tessera di riconoscimento nominativa e fotografica del soggetto autorizzato.
 3. L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni per i frequentatori per il periodo di loro permanenza.

Articolo 38 - Studenti.

1. La condizione dello studente è regolamentata dalle norme di legge riguardanti gli ordinamenti didattici, dal Regolamento didattico d'Ateneo e dallo Statuto di autonomia.
2. Possono iscriversi ai Corsi dell'Università studenti stranieri, comunitari ed extracomunitari, in regola con le disposizioni vigenti per il loro accesso ai Corsi di studio universitari del nostro Paese, nonché studenti italiani ai sensi e nei limiti di cui alle determinazioni Ministeriali ex art. 17, comma 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Agli studenti comunitari ed extracomunitari iscritti ai Corsi dell'Università si estendono, in quanto applicabili, le norme vigenti previste per le Università statali in tema di ammissione, diritto allo studio, doveri e responsabilità, anche disciplinari.
4. Il Consiglio di Facoltà delibera sul riconoscimento degli studi svolti e dei titoli accademici già conseguiti, anche all'estero, qualora non sia disposto dalla normativa vigente. Nel caso siano riconosciute attività di studio ed esami sostenuti, anche all'estero, può essere concessa l'iscrizione ad un anno successivo al primo.
5. Per il perseguimento delle finalità di cui ai due precedenti commi l'Università aderisce, nel rispetto della vigente normativa, ai programmi di mobilità studentesca promossi e recepiti dagli Atenei dell'Unione Europea.

- 6 Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle strutture didattiche e scientifiche, e sentito il Nucleo di Valutazione, può determinare, anno per anno, per ciascun Corso di Laurea, su proposta del Consiglio di Facoltà, il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di Corso. Le modalità di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati sono determinate dal Consiglio di Facoltà con il Manifesto didattico.

Articolo 39 - Associazioni universitarie.

1. L'Università favorisce la costituzione di associazioni che riuniscono i soggetti appartenenti alla comunità universitaria.
2. L'Università favorisce, altresì, la costituzione di organizzazioni collettive che riuniscono soggetti interessati allo sviluppo dell'Università. Tali organizzazioni devono essere disciplinate da uno Statuto, informato a criteri di democrazia interna, di rappresentatività e di qualità delle finalità.
3. Le organizzazioni collettive che possono essere riconosciute come soggetti appartenenti alla comunità universitaria sono le seguenti:
 - a) associazioni del personale universitario;
 - b) associazioni degli studenti;
 - c) cooperative costituite da personale universitario o da studenti;
 - d) associazioni di sostenitori dell'Università.
4. Tali organizzazioni non devono, comunque, proporsi fini di lucro o di rappresentanza sindacale, possono essere riconosciute come soggetti della comunità universitaria, previa verifica dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, con delibera del Consiglio d'amministrazione che può autorizzare l'assegnazione di spazi, servizi e di un recapito presso l'Università.

Articolo 40 - Rapporti di collaborazione degli studenti.

1. La collaborazione degli studenti al funzionamento dell'Università, a norma dell'art.13 della legge 2 dicembre 1991, n.390, può essere attivata per i seguenti servizi:
 - a) collaborazione per il funzionamento e la custodia di biblioteche ed archivi;
 - b) schedatura, memorizzazione o registrazione di dati che non comportino responsabilità amministrative;
 - c) lavori di scrittura in word, di elaborati grafici e di fotocopiatura;
 - d) supporto all'organizzazione di convegni,attività culturali e ricreative;
 - e) supporto al riordino di materiale museale e di archivio;
 - f) altri servizi non didattici a favore degli studenti;
 - g) interventi di assistenza a studenti disabili.

2. La collaborazione a più tipologie di servizi, di cui al comma precedente, è attivata tramite la pubblicazione di un bando generale aperto a tutti gli studenti. Collaborazioni destinate a particolari servizi, quali i servizi dell'Area Informatica e di assistenza a studenti disabili, sono attivate tramite bandi specifici.
3. La collaborazione non dà luogo ad un rapporto di lavoro subordinato e non costituisce titolo preferenziale in pubblici concorsi.
4. La collaborazione non può in nessun caso interferire con il normale svolgimento dell'attività didattica cui lo studente è tenuto.
5. Le specifiche disposizioni relative alle condizioni di ammissibilità, di selezione degli istanti e di svolgimento delle attività di collaborazione, sono contenute nell'apposito regolamento.

TITOLO V - TASSE E CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO

Articolo 41 - Tasse e contributi degli studenti.

1. L'importo delle tasse e dei contributi universitari e dei diritti di segreteria dovuti dagli iscritti è fissato annualmente, sentito il Senato degli studenti, dal Consiglio di Amministrazione, che determina anche le modalità e i termini per il versamento delle rette e l'ammontare delle soprattasse dovute nel caso di ritardo. Lo studente non può essere ammesso alle sessioni d'esame ed alle prove finali se non ha tempestivamente provveduto al versamento delle rette dovute.

Articolo 42 - Attuazione del diritto allo studio e promozione delle attività formative.

1. L'Università promuove le forme di assistenza e le iniziative più idonee a favorire la piena partecipazione alla vita accademica di tutti gli studenti, anche se privi di mezzi o impediti da qualche forma di handicap.
2. L'Università favorisce, a norma dell'art. 13 della legge 2 dicembre 1990, n. 390 e con le modalità di cui al precedente art. 40 la collaborazione a tempo parziale degli studenti alla gestione delle attività connesse ai servizi resi.
3. L'Università eroga borse e premi di studio, con particolare riguardo agli studenti stranieri di origine calabrese; istituisce, come centro autonomo di spesa, con apposito Regolamento, un Centro socio-culturale e di ricerca per la progettazione e la programmazione di attività ricreative, culturali, formative, sportive, di tempo libero e di accoglienza per gli studenti stranieri, anche con interventi di natura economica e con l'allestimento di strutture per la loro accoglienza (Ce.s.a.s.s.: Centro di studio e di assistenza per studenti stranieri), da sola o in collaborazione con altri organismi, in modo particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.

4. Le modalità per la attuazione del diritto allo studio e la promozione delle attività formative degli studenti sono stabilite dallo specifico Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico ed il Senato degli studenti, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo circa le modalità di una organizzazione dell'attività didattica che sia funzionale all'effettività del diritto allo studio.

TITOLO VI - LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 43 - Principi generali di organizzazione della Istituzione universitaria.

1. La direzione politica e gli obiettivi dell'Università sono affidati al Rettore, nella qualità di rappresentante legale, tenuto conto degli indirizzi strategici individuati dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'organizzazione universitaria si basa sulla distinzione tra direzione politica e direzione amministrativa, chiamate ad agire sinergicamente, nei termini stabiliti dalla normativa vigente e nel rispetto dei rispettivi ruoli, al servizio del pubblico interesse e in vista del perseguimento dei fini istituzionali.
3. L'organizzazione amministrativa dell'Ateneo s'ispira ai principi dell'economicità, dell'efficienza, dell'efficacia e della trasparenza.
4. La direzione politica compete agli organi centrali di governo e alle strutture di supporto per la didattica, la ricerca e l'organizzazione generale che interessano l'intero Ateneo. Responsabile della direzione politica è il Rettore che si avvale della collaborazione del Prorettore e di Delegati.
5. Responsabile dell'attuazione delle scelte strategiche dell'Università è il Rettore; gli atti di organizzazione sono assunti, in via esclusiva, dal Rettore, su conforme proposta del Consiglio di Amministrazione, con specifici regolamenti, con singoli provvedimenti o disposizioni di volta in volta emanate.
6. Responsabile della gestione amministrativa dell'Ateneo è il Direttore Amministrativo che dà tempestiva attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e sovrintende all'attività di gestione dell'amministrazione. Egli è responsabile dell'efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa dell'Università ed esplica una generale attività di direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo.
7. In particolare, il Direttore Amministrativo:
 - a) è il responsabile della gestione finanziaria, contabile e tecnico-amministrativa;
 - b) esercita autonomo potere di spesa nell'ambito e nei limiti del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità; formula proposte agli Organi dell'Università ai fini dell'elaborazione dei programmi e degli obiettivi;

- c) esercita tutte le funzioni che gli sono affidate dal presente Statuto, dal Regolamento Generale d'Ateneo e dai Regolamenti per l'Organizzazione degli uffici e per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità.
8. Il Direttore Amministrativo viene assunto a seguito di concorso per titoli ed esami bandito dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di un contratto triennale di diritto privato, eventualmente rinnovabile alla scadenza. Sino all'espletamento del concorso si provvede allo svolgimento delle correlate funzioni con il personale in atto utilizzato dall'Università.

Articolo 44 - Procedimento amministrativo e diritto accesso agli atti.

1. L'Università, in armonia con i principi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, opera e impronta la propria attività amministrativa nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, utilizzando anche gli strumenti telematici.
2. Specifico regolamento di Ateneo stabilisce, per ciascun tipo di procedimento di competenza dell'Università, il termine entro il quale esso deve concludersi, l'unità organizzativa competente nell'istruttoria, nell'adozione di ogni altro adempimento procedimentale, del provvedimento finale nonché il diretto responsabile del procedimento che esercita le attribuzioni indicate dall'art. 6 della legge n. 241 del 1990 e dal predetto regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma, disciplina, altresì, le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e individua le categorie dei documenti adottati dall'Università o, comunque, nella disponibilità della stessa, sottratti al diritto di accesso.
4. Il personale dell'Università, in ogni caso, deve osservare il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.
5. Il regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza degli uffici e delle strutture, anche autonome, dell'Università, sia che essi seguano obbligatoriamente ad istanza di parte, sia che vengano promossi d'ufficio. Per quanto non previsto dalle disposizioni del regolamento stesso, si applicano le norme, e loro successive modifiche: della Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; della legge 28 dic. 2000 n. 445; del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196; D.P.R. 12.4.2006, n. 184; del Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163.

Articolo 45 - Reclutamento del personale tecnico-amministrativo.

1. L'Amministrazione universitaria cura il reclutamento dei propri dipendenti selezionandoli secondo criteri di merito e professionalità attraverso la coordinata attuazione dei processi di reclutamento come definiti dalle leggi vigenti in materia, dal presente regolamento e dalle ulteriori specifiche disposizioni regolamentari dell'Ateneo.
2. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dal Consiglio di Amministrazione sulla base della programmazione del fabbisogno del personale prevista dalle vigenti disposizioni normative e dalle clausole contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del settore universitario.
3. Il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell'Università è reclutato attraverso procedure selettive pubbliche che garantiscano l'imparzialità della selezione e il reclutamento che privilegi essenzialmente il merito.
4. L'immissione in ruolo, lo stato giuridico, la progressione di carriera, il trattamento economico, di assistenza, di previdenza e di quiescenza del predetto personale sono regolati da contratti collettivi nazionali vigenti per il personale universitario statale di carriera e qualifica corrispondenti, in quanto applicabili.
5. L'Università, nelle more dell'acquisizione del definitivo accreditamento ministeriale e/o per rispondere a specifiche esigenze di carattere temporaneo e per acquisire competenze specialistiche non disponibili al suo interno, può utilizzare personale esterno con le modalità di cui agli articoli 7, comma 6, e 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i, nonché dal vigente regolamento interno.

Articolo 46 - Formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo.

1. L'Ateneo cura la qualificazione e la formazione permanente del proprio personale tecnico-amministrativo. La continuità della formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale tecnico-amministrativo costituiscono fondamentali strumenti per la crescita professionale del personale in servizio e per l'inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione e sono finalizzati a migliorare la funzionalità e l'efficienza delle strutture e dei servizi. A tal fine vengono formulati dall'Ufficio del personale appositi programmi di durata annuale o pluriennale, che, a rotazione, coinvolgano tutti i dipendenti in servizio.
2. In relazione alle esigenze delle strutture di appartenenza, l'Ateneo istituisce corsi di formazione con cadenza periodica in conformità a quanto previsto dal Regolamento d'Ateneo sulla formazione e dalla relativa programmazione. Per l'attuazione dei programmi di formazione ed aggiornamento del personale, l'Ateneo si avvale prioritariamente delle proprie strutture didattiche.

Articolo 47 - Regolamento di Ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili.

1. Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle linee direttive del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento di Ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università e delle singole strutture, nonché le relative responsabilità, in modo da garantire criteri di efficienza ed efficacia nell'uso delle risorse e il rispetto dei principi di equilibrio finanziario del bilancio annuale e dei documenti di pianificazione e programmazione generale d'Ateneo. In conformità alle leggi vigenti, indica i principi generali per l'organizzazione del lavoro, dei servizi e degli uffici dell'amministrazione universitaria. Disciplina, altresì, le forme di controllo interno in tema di legittimità dei singoli atti di spesa.
2. Esso determina i limiti e le modalità di esercizio dell'autonomia contrattuale delle strutture di ricerca a gestione autonoma.
3. Definisce, inoltre, le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Il regolamento è adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge 9 maggio 1989 n. 168 ed è emanato, eseguite le procedure di legge e le disposizioni per la sua approvazione come prescritte dal cit. art. 20 dello Statuto, con decreto dal Rettore.
5. Il Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nel sito web dell'Ateneo.

Articolo 48 - Bilanci.

1. L'Università adotta il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio e bilancio consolidato e i relativi conti consuntivi a norma della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del decreto legislativo attuativo 27 gennaio 2012, n. 18, curando la loro redazione secondo le procedure previste dal Regolamento di Ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili.
2. I predetti bilanci sono redatti in conformità con i principi sulla programmazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento; il sistema contabile dell'Università adotta i principi propri della contabilità economico-patrimoniale.
3. La gestione economica e finanziaria dell'Università in tutte le sue articolazioni organizzative, si svolge esclusivamente in base a quanto definito e rilevato attraverso i processi contabili e a quanto contenuto nei relativi documenti contabili. Pertanto, tutti i movimenti finanziari ed economici devono trovare corrispondenza nelle scritture contabili.
4. Il sistema di controllo economico-finanziario si realizza attraverso il controllo della disponibilità dei fondi dei singoli centri e dei flussi di cassa di Ateneo.

Articolo 49 - Strutture con autonomia gestionale.

1. Le strutture dell'Università con autonomia gestionale sono: l'Amministrazione Centrale e i centri didattici e di ricerca dotati di autonomia gestionale, ai sensi dell'art. 18 del vigente Statuto, nel rispetto degli indirizzi strategici dell'Università in materia di spesa e di personale.
2. In atto, sono strutture con autonomia gestionale:
 - a) il Ce.s.a.s.s. di cui all'art. 14, comma 9, dello Statuto;
 - b) il Medalics, costituito con deliberazione del C.T.O. costituito in data 30.03.2010;
 - c) il Centro Linguistico (Clada) costituito con deliberazione C.T.O. del 23.03.2011.
 - d) il Centro di ricerca in Scienze giuridiche, economiche e sociali "Enzo Silvestri" costituito con deliberazione del C.T.O. del 4 luglio 2012.
3. Le strutture con autonomia gestionale sono tenute a relazionare, annualmente, al Consiglio di Amministrazione sulla organizzazione amministrativa e sulla utilizzazione delle risorse.

Articolo 50 - Criteri per la ripartizione della risorse.

1. Le risorse del bilancio vengono ripartite dal Consiglio di Amministrazione tra i l'Amministrazione Centrale e le altre articolazioni didattiche e di ricerca, in coerenza con il piano pluriennale di sviluppo ed i piani annuali delle attività.

TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 51 - Indirizzi generali e comuni per i regolamenti elettorali.

1. La elezione del Rettore è indetta dal Rettore uscente almeno 90 giorni prima della scadenza del proprio mandato.
2. Le elezioni del Preside della Facoltà è indetta dal Decano del consesso.
3. Le elezioni delle altre rappresentanze previste dal presente regolamento sono indette dal Rettore e si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza.
4. Le modalità operative relative alla organizzazione dei seggi, allo svolgimento delle operazioni di voto, dello scrutinio, alla dichiarazione degli eletti nonché della verbalizzazione di tutti i passaggi, sono definite, negli specifici regolamenti in vigore o da emanare.
5. Fino alla approvazione dei regolamenti elettorali, ove necessario, si procederà alla regolamentazione delle elezioni mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.

6. La cessazione anticipata di uno dei componenti interni o esterni nel Consiglio di Amministrazione comporta la nomina di un nuovo componente interno o esterno da parte dell'Organo o della istituzione rappresentata con le stesse modalità previste per la iniziale elezione. La durata del mandato resta limitata al residuo periodo fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

Articolo 52 - Elezioni rappresentanze degli studenti..

1. Gli studenti, ai sensi dell'art. 10 c. 2 del vigente Statuto, eleggono propri rappresentanti in seno:
 - a) al Senato degli studenti (cinque membri, eletti in misura proporzionale al numero degli iscritti ai Corsi di Laurea tra gli studenti dei medesimi Corsi, dei quali almeno due stranieri;
 - b) al Comitato Ordinatore (due studenti in rappresentanza dei due Corsi di laurea istituiti);
 - c) ai Consigli dei Corsi di laurea (n. 2 per il Corso di laurea triennale e 2 per il Corso di laurea specialistica).
2. Le modalità operative relative alla organizzazione dei seggi, allo svolgimento delle operazioni di voto, dello scrutinio, alla verbalizzazione delle operazioni elettorali, alla dichiarazione degli eletti nonché alla eventuale decadenza e surroga degli eletti sono definite nello specifico regolamento.

Articolo 53 - Incompatibilità varie.

1. È fatto divieto per i componenti del Consiglio di Amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Consiglio di Amministrazione. È fatto divieto al Rettore, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione, del Collegio dei Revisori dei conti e del Comitato dei Garanti rivestire alcun incarico di natura politica elettiva per la durata del mandato o di far parte di organismi analoghi di altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

Articolo 54 - Norma transitoria.

1. Come previsto dall'art. 23 del vigente Statuto, in sede di prima attuazione dello stesso e fino alla costituzione del Consiglio di Amministrazione secondo la composizione prevista dall'art. art. 6 dello stesso e, comunque sia, non oltre tre anni dal completamento delle procedure di valutazione comparativa indette dall'Ateneo nella prima sessione utile dopo la pubblicazione dello Statuto nella Gazzetta Ufficiale, le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri Organi di Governo dell'Università sono esercitate da un Comitato Tecnico-organizzativo, costituito secondo le modalità previste dallo Statuto. Pertanto, tutte le attribuzioni affidate dal presente Regolamento al Consiglio di Amministrazione si intendono assegnate, per intanto, alla competenza del Comitato Tecnico-organizzativo.
2. Analogamente, in sede di prima applicazione del presente Statuto, le attribuzioni demandate dalle norme legislative vigenti e da quelle dello Statuto medesimo al Consiglio di Facoltà, sono esercitate da un apposito Comitato Ordinatore composto da cinque professori universitari di ruolo di discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico della Facoltà. Di essi il Presidente e due membri devono essere scelti fra Professori universitari di ruolo o fuori ruolo di prima fascia.
3. Il Presidente e gli altri membri del Comitato ordinatore sono nominati dal Comitato Tecnico Organizzativo. I Professori di ruolo che, conformemente alle disposizioni vigenti, verranno chiamati a far parte della Facoltà sono aggregati al Comitato Ordinatore.
4. Il Comitato Ordinatore cesserà dalle sue funzioni, allorché risulteranno assegnati alla Facoltà almeno tre professori di ruolo di cui almeno uno di prima.
5. I termini per la permanenza nella carica e la rieleggibilità dei titolari degli Organi accademici in funzione inizieranno a decorrere solo dalla data di scadenza del Comitato Ordinatore.

Approvato nella seduta del CTO del 10 dicembre 2012.